

Studio Legale
Avv. Antonio Giuseppe GALGANO

ORIGINAL
1° copia per il Tribunale
Votata 16.01.17

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX

ART. 151 CPC

Avv. Antonio Giuseppe Galgano

PER

La Dott.ssa **De Santis Maria Teresa** C.F. n. DSNMTR66B62C125H; la Dott.ssa **Marino Amalia** C.F. n. MRNMLA64B55G226G; la Dott.ssa **Molfese Carmen** C.F. n. MLFCMN71L65G942W; la Dott.ssa **Surace Maria** C.F. n. SRCMRA65L71E919C e la Dott.ssa **Tortorelli Rosa** C.F. n. TRTRSO63C42Z110R tutte elettivamente domiciliate in Potenza al Viale Marconi 75 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano (PEC galgano.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it Fax 0971470211) che le rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

Vi conferiamo mandato a rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresa la fase esecutiva e di eventuale opposizione, conferendoVi tutte le facoltà di legge compresa quella di nominare sostituti, transigere, conciliare e quietanzare, nonché quella di riscuotere per nostro conto, senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica. Eleggiamo domicilio presso il Vostro studio in Potenza al Viale Marconi n. 75.

Dichiariamo espressamente di aver preso visione della informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03. Autorizziamo il trattamento dei dati.

- Ricorrenti -

Carmine Molfese
Maria Surace
Rosa Tortorelli
Amalia Marino
Maria Teresa De Santis

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regione Basilicata - Ambito territoriale della Provincia di Potenza in persona dei rispettivi Legali Rappresentanti pro-tempore sedenti per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto

- Resistente -

Per autentica

NONCHE' CONTRO. QUALI CONTROINTERESSATI

Tutti i Docenti già firmatari di contratti per la Classe di Concorso della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria ovvero di tutti quei Docenti che verrebbero sostituiti nelle assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017.

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
23 NOV. 2016
DEPOSITATO

OGGETTO DEL GIUDIZIO

I ricorrenti, tutti inseriti in GAE, con l'esatta applicazione del Decreto 496/2016 e le successive modifiche, avrebbero visto concretizzarsi la firma di un contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia. Si può affermare ciò in quanto le percentuali e le modalità di assunzioni previste dagli articoli 3, primo e secondo comma, e 4, lettera A e B, del Decreto Ministeriale 496 del 22.06.2016 avrebbero comportato un numero di posti vacanti da destinarsi agli inseriti in GAE pari all'85% dei totali.

Dagli stessi dati forniti dal MIUR nella Provincia di Potenza vi erano 53 posti disponibili e, una volta accantonato il 15% di essi ex art. 3, secondo comma del DM 496/2016, si sarebbe dovuto procedere alla stipula di 45 contratti a tempo indeterminato (dei 53 posti totali andavano accantonati 8 da riservarsi ai vincitori di concorso del 2012 e i restanti 45 posti andavano destinati agli iscritti in GAE).

Così non è stato. Infatti ad oggi ci sono state 34 immissioni in ruolo da GAE e 19 immissioni in ruolo da Concorso in palese violazione delle direttive ministeriali.

DIRITTO

Appare opportuno ripercorrere brevemente il percorso normativo regolante le immissioni in ruolo nella scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017.

Il 23 giugno 2016 il MIUR, con la nota 17035/16, ha trasmesso il D.M. **496/16** che regolamentava le **procedure di assunzione** a livello nazionale dei docenti della scuola dell'infanzia inclusi nelle

graduatorie di merito del concorso 2012 e non ancora assunti a tempo indeterminato.

In tale Decreto si prevedeva chiaramente che, **nelle Regioni ove le graduatorie del concorso per la scuola dell'infanzia**, indetto con DDG n. 82/2012, **fossero esaurite** o si possano esaurire con l'attribuzione di un numero di posti inferiore al 50% di quelli destinati alle assunzioni, **si sarebbe dovuto accantonare una quota pari al 15% da destinarsi alle assunzioni nazionali**. Ovviamente il restante 85% dei posti andava assegnato agli Insegnanti presenti in GAE.

Si dimostra ciò con le previsioni dell'art. 3 del su menzionato D.M. il quale prevede: " **Art. 3 - Posti disponibili alle fasi della procedura di assunzione**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1-quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 vengono destinate alle nomine dei docenti ancora iscritti nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012 n. 82, un numero di posti pari al 50% dei posti di tipo comune vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2016/2017. Analoga percentuale si applica alle dotazioni dell'organico di sostegno della scuola dell'infanzia. Nel caso in cui il numero dei posti vacanti e disponibili sia dispari, la quota del 50% destinata agli inclusi nelle graduatorie di merito è arrotondata per eccesso. Il restante 50% viene destinato ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

2. Nelle regioni in cui non risultano docenti iscritti nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, o tale numero risulti inferiore al 50% dei posti vacanti e disponibili, viene accantonato un numero di posti pari al 15% del totale dei posti vacanti e disponibili da destinare alla fase di nomina nazionale tra tutte le regioni del sistema scolastico statale descritta alla lettera b) del successivo articolo 4. Qualora il calcolo del 15% determini un numero decimale, tale numero viene arrotondato al numero intero superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, altrimenti è arrotondato all'unità inferiore. "

Dalla Tabella "A" allegata al D.M. 661 del 31.08.2016, si deduce che, in Basilicata, il numero degli aspiranti inclusi nella Graduatorie di merito della scuola dell'infanzia di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 è pari a zero, pertanto i posti da accantonare per la successiva fase nazionale prevista dall'art. 4 del D.M. 496/16 dovevano essere pari al 15% dei 53 posti comuni resisi vacanti nella Provincia di Potenza. Avremmo dovuto avere, quindi, **8** immissioni a livello nazionale **da concorso** e **45** immissioni in ruolo **da GAE**.

Va sottolineato che la fase Nazionale è successiva a quella Regionale come ribadito dal MIUR nella Nota Prot. n. 17035 del 23.06.2016.

Il contingente di nomine in ruolo per la Basilicata – Provincia di Potenza - in numero di 53 è un dato che si rinviene nella Nota del MIUR Prot. n. 22701 dell'11.08.2016 nella quale è individuato il contingente nazionale diviso nei vari ambiti provinciali.

Studio Legale Galgano

Con sommo stupore i Ricorrenti, in data 09.09.2016, apprendevano, leggendo il Decreto Prot. n. 2753 AOODRBA a firma della Dottoressa Claudia Datena, che i posti comuni della provincia di Potenza venivano così suddivisi: 27 posti per immissioni in ruolo da concorso e 26 posti per immissione in ruolo da GAE.

Tale suddivisione è apparsa da subito erronea in quanto violava le direttive del D.M. 496/2016: anziché riservare alle immissioni in ruolo da concorso il 15% a livello nazionale con il predetto Decreto veniva accantonato ben il 50% dei posti comuni. Tale disposizione veniva comunque superata nei fatti.

Si asserisce ciò perché, a creare ancora più confusione nella “guerra dei numeri”, in data 15.09.2016 venivano pubblicate le “Individuazioni per competenze dei neo assunti”: da un rapido conteggio ci si avvedeva che i 53 posti della Provincia di Potenza venivano così suddivisi: 34 alle assunzioni da GAE e 19 alle assunzioni da Concorso.

Alla luce dei fatti nessuna normativa veniva rispettata nella stipula dei contratti a tempo indeterminato sottraendo illegittimamente 11 cattedre alle GAE.

La lesione dei diritti dei Ricorrenti è palese e facilmente dimostrabile.

Se si fossero rispettate le previsioni normative i primi 45 insegnanti presenti nella Graduatoria Provinciale definitiva della scuola dell’infanzia sarebbero stati destinatari di un contratto a tempo indeterminato. Non v’è modo per controvertere su tale dato in quanto, come già sottolineato, nella Regione Basilicata non vi era in

pubblicità e ai principi del diritto comunitario, ma anche ai principi di derivazione civilistica.

Sul piano civilistico il principio di buona fede, secondo un'elaborazione che ha fornito la Corte di Cassazione, si concretizza con il dovere di buona fede contrattuale, che implica il dovere di ciascuna parte di realizzare l'interesse contrattuale dell'altra o di evitare di arrecare danno.

Pertanto la buona fede è posta a presidio dell'aspettativa alla positiva conclusione del procedimento, ma prima ancora alla correttezza e alla lealtà delle trattative, ciò corrisponde alla regola generale di buona amministrazione e al principio comunitario del giusto procedimento amministrativo.

La violazione degli obblighi di buona fede è tale che in caso di lesione si può dare corso ad una richiesta risarcitoria in capo al cittadino che ha visto ledere il suo diritto ad un comportamento per lo meno corretto in capo alla Pubblica Amministrazione.

Orbene nel caso che qui ci occupa di certo il MIUR e le sue propaggini non hanno agito secondo buona fede: ad oggi infatti si ignorano i motivi che hanno spinto l'USP di Potenza a violare le percentuali stabilite in un Decreto Ministeriale ledendo i diritti dei Ricorrenti.

Va altresì fatto rilevare che la stessa percentuale del 15%, destinata nel DM 496/2016 alle assunzioni per i vincitori di concorso che dal 2012 erano stati immessi in graduatoria, appare anomala in quanto il MIUR, per ogni concorso bandito sino ad oggi, ha sempre riservato il 10% dei posti disponibili per gli idonei. Se poi dal 15% andiamo al

50% e poi ancora ad una percentuale ancora diversa non v'è chi non veda la gran confusione fatta.

Alla luce delle considerazioni su esposte, le ricorrenti come sopra rappresentate, domiciliate e difese, rassegnano le seguenti conclusioni:

**PREVIA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ E/O DI ILLEGITTIMITÀ
CON CONSEGUENTE RIFORMULAZIONE:**

**Di n. 5 contratti a tempo indeterminato firmati con Docenti
provenienti da fuori Regione ed inclusi nelle Graduatorie di cui
al Decreto direttoriale del MIUR 24 settembre 2012 n. 82;**

NEL MERITO

**Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto delle ricorrenti
alla stipula di un contratto a tempo indeterminato nell'Ambito
Territoriale di Potenza – Scuola dell'Infanzia**

Con condanna dell'Amministrazione resistente al rimborso del C.U.,
al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori e rimborso
forfettario pari al 15% da distrarsi in favore di procuratore
anticipatario.

Si dichiara che il valore del CU è pari ad € 259,00

Allegati come da separato indice.

Avv. Antonio Giuseppe GALGANO

- Che il Giudice adito può autorizzare la notifica anche con il mezzo telematico consistente nella pubblicazione del Ricorso sul sito internet dell'Amministrazione chiamata in giudizio;
- Che tale forma di notifica è ampiamente utilizzata nel caso di ricorsi collettivi;

Tutto ciò premesso e considerato gli Istanti nella veste di cui sopra



CHIEDONO

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro di voler autorizzare la notifica per via telematica, tramite pubblicazione del Ricorso per intero o per estratto con annesso provvedimento giudiziale nell'apposita area tematica del MIUR dedicata alla pubblicazione dei Ricorsi da notificarsi per via telematica.

Con osservanza

Potenza 21.11.2016


Avv. Antonio Giuseppe GALGANO


21/11/2016
A Galgano


Tribunale Civile di Potenza

Sezione Lavoro e Previdenza

N. 3234 / 16 R.G.



TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

- Letto il ricorso proposto da DE SANTI S MARIA PRESS + 4
nei confronti di DIR;
- Letto ed applicato l'art. 415 cod. proc. civ.;

FISSA

l'udienza di discussione dinanzi a sé per il giorno 5-05-17, h. 9,30;

DISPONE

che il ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente nel termine di giorni 10 (dieci);

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente.

Potenza, li 4-01-17.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Luigi Barrella

